



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

A TUTTI GLI ISCRITTI

Con l'inizio del nuovo anno formativo, e con riferimento all'ultimo Regolamento FPC pubblicato nella G.U. n. 18 del 30/09/2023 a cui ha fatto seguito l'Informativa CNDCEC n. 119/2023 del 27/09/2023 (consultabile al seguente [link](#)) dove il C.N. ha dato evidenza delle novità in esso contenute, pensando di fare cosa gradita, di seguito si riportano gli articoli più rilevanti con le annotazioni specifiche.

Si evidenzia inoltre agli iscritti che hanno richiesto l'esonero dalla formazione per mancanza di esercizio dell'attività, che l'inizio e/o la ripresa dell'attività deve essere comunicata alla segreteria dell'Ordine come prevede l'art. 8 – comma 6.

<p>Crediti Formativi Professionali (CFP)</p> <p>Art. 4 Comma 4</p> <p>Decorrenza: 01/01/2023</p> <p style="text-align: center;">NOVITA' →</p>	<p>Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.</p> <p>L'iscritto consegue un credito formativo per ogni ora, o frazione di ora superiore a 30 minuti, di effettiva partecipazione alle attività formative.</p> <p><u>Qualora specifiche normative di settore prevedano al termine del corso il superamento di test finali di verifica, i crediti formativi sono acquisiti solo se i test di verifica sono superati con esito positivo.</u></p>
<p>Obbligo formativo per gli Iscritti all'Albo - Periodo formativo</p> <p>Art.5 Comma 2</p> <p>Decorrenza: 01/01/2023</p>	<p>Obbligo Triennale: 90 CFP ed almeno 9 devono essere acquisite mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.</p> <p>NESSUN OBBLIGO MINIMO ANNUALE</p>

<p>Obbligo formativo per Iscritto Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno in una data compresa nel triennio (2023 – 2025)</p> <p>Art.6 Co.1</p> <p>Decorrenza: 01/01/2023</p>	<p>Obbligo Triennale: 30 CFP ed almeno 9 devono essere acquisite mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.</p> <p>NESSUN OBBLIGO MINIMO ANNUALE</p>
<p>Obbligo formativo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuovi Iscritti Albo • Coloro che passano dall'Elenco Speciale all'Albo • Coloro che si reinscrivono nell'Albo • Iscritti Albo che cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale <p>Art.4 Co.3</p> <p>Decorrenza: 01/01/2024</p>	<p>L'obbligo formativo ha inizio il primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell'Albo, al passaggio nell'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale, con conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennali.</p>
<p>ATTENZIONE !!!!</p>	<p>Si precisa che per l'Albo è stato eliminato l'obbligo di maturare dei crediti annuali minimi, ma per il Registro del Revisori Legali rimane l'obbligo dei 20 crediti formativi annuali di cui almeno 10 relativi alle materie caratterizzanti</p>
<p>Esenzioni dall'obbligo formativo</p> <p>Art.8 Co. 1, lett.a</p> <p>Causa: Maternità o paternità concesse anche al genitore adottivo o affidatario</p>	<p>Esenzione: 45 crediti - Riproporzionando anche le materie obbligatorie</p> <p>Si può ripartire nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino.</p> <p>Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti nell'Albo, l'esenzione è riconosciuta ad uno solo dei due.</p>
<p>Esenzioni dall'obbligo formativo</p> <p>Art.8 Co.1, lett.c</p> <p>Causa: Assunzione di cariche pubbliche elettive</p>	<p>Esenzione: In misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva</p> <p>Cariche per le quali la vigente legislazione prevede la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato.</p>

<p>Esenzioni dall'obbligo formativo</p> <p>Art.8 Co.4</p> <p>Causa: Per gli Iscritti nell'Elenco Speciale</p>	<p>Esenzione: Totale</p> <p>Gli iscritti nell'Elenco Speciale non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.</p>
<p>Esenzioni dall'obbligo formativo</p> <p>Art.8 Co.1, lett.b</p> <p>Causa: Interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi per cause non derivanti da sanzioni disciplinari</p>	<p>Esenzione: In misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione</p> <p>Qualunque causa che determini l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi.</p>
<p>Esenzioni dall'obbligo formativo</p> <p>Art.8 Co.1, lett.d</p> <p>Causa: Infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore</p>	<p>Esenzione: In misura proporzionale al periodo di impedimento</p> <p>Rilasciata su valutazione del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>NON è richiesta l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi.</p>
<p>Esenzioni dall'obbligo formativo</p> <p>Art.8 Co.6</p> <p>Causa: Per gli Iscritti all'Albo che Non Esercitano la Professione</p> <p style="text-align: center;">Attenzione !!! =></p>	<p>Esenzione: In misura proporzionale al periodo di non esercizio della professione</p> <p>Gli Iscritti all'Albo che Non Esercitano la Professione non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale.</p> <p>In proposito devono dichiarare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere in possesso della partita IVA; • non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza; • non esercitare la professione o funzioni professionali, neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma. <p>L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 gg.</p> <p>N.B. CON DECORRENZA 01/01/2024 L'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'eventuale ripresa dell'attività professionale (Art. 4 Co.3)</p>

<p>Esenzioni - alcune precisazioni:</p>	<p>All'iscritto esentato dall'obbligo formativo al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo non è richiesto il conseguimento dei crediti formativi ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente alla concessione dell'esenzione.</p> <p>I crediti formativi eventualmente conseguiti dagli Iscritti nell'Albo durante il periodo di esenzione dall'obbligo formativo possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale.</p> <p>La richiesta di esenzione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza. L'istanza, adeguatamente documentata, deve pervenire all'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo.</p>
<p>Formazione A Distanza (F.A.D.) Art.3 Co.2</p>	<p>Non è necessario il controllo intermedio della presenza, ma permane il tracciamento degli accessi e dei tempi di fruizione dell'attività formativa.</p> <p>Tale controllo è sufficiente per tutti gli eventi formativi ESCLUSI gli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento, poiché in tale casistica il regolamento prevede che <u>i crediti formativi professionali sono acquisiti solo se i test di verifica sono superati con esito positivo.</u></p> <p>La piattaforma informatica utilizzata deve rilasciare, anche a mezzo posta elettronica, la comunicazione di partecipazione che, oltre ai dati dell'evento, deve riportare l'indicazione dell'Ordine territoriale o del "soggetto autorizzato" organizzatore dell'evento, il nominativo dell'iscritto, il numero di ore di partecipazione, il numero dei crediti formativi conseguiti.</p> <p>N.B.: L'obbligo formativo può essere assolto totalmente in modalità F.A.D.</p>
<p>Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze</p>	

Art. 19	La verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo avviene a conclusione di ciascun triennio, pertanto non saranno più trasmessi avvisi annuali.
Modifica all'elenco materie Allegato 1 del Regolamento Fpc	Sono state rinominate le materie del Gruppo B nel seguente modo "organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche di mediazione e anticorruzione" e inserita la lettera "B.5 Anticorruzione" che NON COSTITUISCE MATERIA OBBLIGATORIA, come specificato nell'Informativa CNDCEC n. 119/2023

Si ricorda inoltre che è disponibile nel sito dell'Ordine la seguente modulistica

- Attività formative particolari – tabella art.16 – Regolamento Fpc ([scarica il modello](#))
- Richiesta di esonero fpc per mancanza d'esercizio della professione ([scarica il modello](#))
- Richiesta di esenzione/riduzione fpc ([scarica il modello](#))

Gli interessati potranno inviare le richieste tramite mail a formazione@odc.ancona.it

[LINK NUOVO REGOLAMENTO FPC CNDCEC](#)

Cordiali saluti

Il Segretario

Arianna Mazzanti